



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’articolo 18, comma 8, come successivamente modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che ha esteso al personale non dirigenziale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, le norme in materia di dirigenza sanitaria contenute nello stesso decreto legislativo, in quanto applicabili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995 (registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 – Reg. 1, foglio 262) il quale ha dato applicazione all’art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’art. 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha esteso ai dirigenti delle professionalità sanitarie in servizio a tempo determinato presso il Ministero della salute al 30 settembre 2008 la conferibilità degli incarichi previsti per i dirigenti sanitari di cui all’art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120;

VISTO l’art. 1, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, che al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, prevede la possibilità di disporre, nei confronti del personale dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

VISTO, in particolare, l’articolo 17, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, come modificato dall’art. 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del medesimo con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018, secondo cui con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi e sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge stessa;

VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2019 di istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge della citata legge n. 3 del 2018 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2019;

VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2019 di individuazione del contingente di posti destinato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2019;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018 e s.m., già richiamato, prevede al secondo periodo che i posti e gli incarichi destinati alla dirigenza sanitaria sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019 con il quale, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018 e s.m. sono individuati gli incarichi di livello dirigenziale destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 2020;

VISTO in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale, che nel limite delle 457 posizioni stabilite dalla dotazione organica vigente, prevede la conferibilità ai dirigenti sanitari non titolari di strutture complesse di incarichi di direzione di struttura semplice, di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto definitivamente il 9 marzo 2020, e in particolare gli artt. 55 e ss., contenenti disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'art. 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha disposto, tra l'altro, che la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha autorizzato, tra l'altro, il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici e 18 unità di dirigenti sanitari veterinari;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e successive modificazioni, con il quale sono state individuate le posizioni dirigenziali di II fascia del Ministero della salute e le sedi territoriali dipendenti da uffici periferici di II fascia, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 2015 foglio n. 1685

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2015, che rinvia ad apposito provvedimento l'individuazione degli incarichi di struttura semplice periferica relativi al settore S.A.S.N.;

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto ministeriale 8 aprile 2015, relativo agli incarichi di coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria delle Sezioni del Consiglio Superiore di Sanità;

VISTO il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342, recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76;

VISTO il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016, al n. 2947;

RILEVATA, pertanto, la necessità di adeguare il sopra citato decreto ministeriale al nuovo quadro normativo, contrattuale e organizzativo;

RITENUTO, altresì, di dover graduare le fasce economiche relative agli incarichi di che trattasi in relazione alla complessità organizzativa della posizione, al grado di autonomia e livello di responsabilità, nonché alle competenze professionali o specialistico-funzionali richieste, come derivanti dalla tipologia di funzioni svolte;

VISTA la direttiva del Ministro della salute 16 giugno 2010, registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2010 (reg. 12, fg. 247), concernente i criteri datoriali di conferimento degli incarichi ai dirigenti di I e II fascia, nonché ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

TENUTO CONTO del parere del Comitato Unico di Garanzia del Ministero della salute, istituito ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, espresso in relazione all'oggetto del presente provvedimento;

ESPLETATO il prescritto confronto con le organizzazioni sindacali del personale dirigente, ai sensi dell'art. 5 del vigente C.C.N.L.;

VISTA la proposta della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del , formulata sentiti i responsabili degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

Articolo 1

Tipologia degli incarichi

1. Per i motivi riportati in premessa, e in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa di cui agli artt. 55 e ss. del CCNL 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area funzioni centrali – triennio 2016-2018, ivi inclusi i dirigenti sanitari in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 34-*bis* del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 14 del 2009, ai dirigenti medici e veterinari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 e ai dirigenti sanitari in posizione di comando presso il Ministero sono:

- 1) incarichi di struttura semplice (centrale e periferica) – S1
- 2) incarichi di natura professionale di alta specializzazione, anche ispettivi, di verifica e controllo – S2
- 3) incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo – S3
- 4) incarichi di natura professionale di base – S4

2. Gli incarichi S1, fissati nel numero di 109, corrispondono alla direzione delle 74 sedi dipendenti da Uffici periferici di II fascia individuate nella tabella A allegata al presente decreto, alle 5 sezioni del Consiglio Superiore di Sanità e ai 30 incarichi individuati nell'ambito degli uffici centrali di II fascia caratterizzati dai requisiti essenziali descritti nella predetta tabella A allegata al presente decreto. Ai sensi del decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003, n. 342, gli incarichi di coordinamento e direzione delle strutture tecniche di segreteria delle Sezioni del Consiglio Superiore di Sanità di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, rimangono funzionalmente dipendenti dal Presidente della Sezione e gerarchicamente dipendenti dal Direttore generale.

3. Gli incarichi S2, fissati nel numero di 100, corrispondono agli incarichi individuati, ferme rimanendo eventuali diverse disposizioni vigenti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici di II fascia caratterizzati dai requisiti essenziali descritti nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Gli incarichi S3, fissati nel numero di 248, corrispondono agli incarichi individuati, ferme rimanendo eventuali diverse disposizioni vigenti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici di II fascia caratterizzati dai requisiti essenziali descritti nella tabella C allegata al presente decreto.

5. Gli incarichi S4 corrispondono agli incarichi individuati, ferme rimanendo eventuali diverse disposizioni vigenti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici di II fascia caratterizzati dai requisiti essenziali descritti nella tabella D allegata al presente decreto.

6. Gli incarichi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, complessivamente pari a 515 posizioni, vengono individuati e ripartiti con successivo provvedimento del Direttore generale del personale, per centro di responsabilità, su proposta della Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero di cui all'art. 1, comma 6, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, previa informativa sindacale.

7. Tutti gli incarichi di cui al comma 1 hanno una durata che, salvo eccezioni, va da tre a cinque anni e sono rinnovabili; per il personale a tempo determinato la durata dell'incarico non può eccedere quella del rapporto di lavoro, per il personale in comando la durata dell'incarico corrisponde con quella del comando stesso.

Articolo 2 *Fasce economiche*

1. Gli incarichi di cui all'articolo precedente, considerata la complessità organizzativa della posizione, il grado di autonomia e livello di responsabilità, nonché le competenze professionali o specialistico-funzionali richieste, come derivanti dalle funzioni svolte, sono graduati in quattro fasce retributive in relazione alla loro tipologia, da determinare nel loro ammontare, con le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, in base alle risorse economiche disponibili.

2. La fascia S1, corrispondente a quella di maggior importo, è attribuita agli incarichi di direzione di struttura semplice centrale e periferica di cui all'art. 1, comma 2; la fascia S2 agli incarichi di natura professionale di alta specializzazione, anche ispettivi, di verifica e controllo di cui all'art. 1, comma 3; la fascia S3 agli incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo di cui all'art. 1, comma 4; la fascia S4 agli incarichi di natura professionale di base di cui all'art. 1, comma 5.

Articolo 3 *Procedura di conferimento dell'incarico*

1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, l'Amministrazione applica quanto previsto all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 attivando periodicamente, o su richiesta degli Uffici generali quando sorga una esigenza di servizio in tal senso, apposite procedure di interpello e indicando, per ciascun incarico, l'oggetto dello stesso come definito dal Direttore generale competente, individuato su proposta del responsabile dell'ufficio dirigenziale di II fascia al quale l'incarico afferisce per territorio o per materia ovvero, se del caso, direttamente dal Direttore generale.

2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 5, il cui oggetto rimane individuato dal Direttore generale competente su proposta del responsabile dell'ufficio dirigenziale di II fascia al quale l'incarico afferisce per territorio o per materia sono conferiti dal Direttore generale medesimo previa assegnazione alla struttura generale da parte della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio, in relazione alle esigenze del servizio e alla disponibilità delle relative posizioni.

3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, nel caso in cui non risultino candidature idonee da parte del personale dirigenziale in possesso dell'anzianità minima di servizio anche a tempo determinato richiesta, gli incarichi di direzione di struttura semplice periferica possono essere eccezionalmente conferiti a dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero che, in possesso degli altri requisiti professionali, abbiano maturato una anzianità di servizio inferiore a quella richiesta.

4. Tutti gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore generale competente, sentito il responsabile dell'ufficio di II fascia al quale essi afferiscono per territorio o per materia.

5. La Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, fermo restando quanto stabilito con atto di indirizzo del Ministro in materia di criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, potrà proporre alla Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio ulteriori procedure operative di dettaglio.

Articolo 4

Passaggio dagli incarichi professionali di base agli incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo

1. Al raggiungimento dell'anzianità minima di 5 anni di servizio prevista per l'accesso agli incarichi di cui all'art. 1, comma 3, subordinatamente all'assenza di valutazioni negative nell'ultimo triennio, gli incarichi professionali di base conferiti al personale di ruolo, anche in posizione di comando da altre amministrazioni, sono trasformati, con provvedimento di adeguamento del Direttore generale competente, in incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, ferma restando la scadenza naturale degli stessi.

Articolo 5

Norme particolari

1. In caso di eccezionali motivate esigenze di servizio rilevate dal Sig. Ministro, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, la Direzione generale del personale attiva una ricognizione interna per acquisire le eventuali disponibilità da parte dei dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa. Ove necessario, sulla base di criteri generali predeterminati e condivisi con le organizzazioni sindacali, il Direttore generale del personale, sentita la Conferenza permanente dei direttori generali e il dirigente interessato, può conferire incarichi di servizio, per un massimo di sei mesi, presso strutture dirigenziali diverse da quella di appartenenza. Al termine del periodo, ove permangano le esigenze di servizio, l'Amministrazione attiverà una procedura di interpello per la copertura definitiva della posizione; il dirigente, fatta salva la possibilità di partecipazione all'interpello, riassume le proprie funzioni originarie e per i successivi 12 mesi non potrà essere chiamato a svolgere un ulteriore incarico ai sensi del presente comma senza il proprio assenso.

2. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, per il personale dirigente, con priorità per gli appartenenti, nell'ordine, all'ufficio dirigenziale di livello non generale e a quello di livello generale presso il quale l'incarico insiste, può essere disposto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e fermo restando quanto disposto al riguardo dall'art. 54 del vigente CCNL Area funzioni centrali, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto, con conservazione del trattamento economico in godimento e sentito preventivamente l'interessato. Ove il cambio di incarico comporti un mutamento della Direzione generale di appartenenza ovvero una modifica della sede di servizio, per l'individuazione del dirigente interessato, se necessario, si tiene conto del parere della Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero e, nel secondo caso, anche dei criteri generali predeterminati e condivisi dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali in materia di mobilità interna.

3. Previa autorizzazione del Sig. Ministro per oggettive e prioritarie esigenze di servizio, il Direttore generale del personale, acquisito il parere della Conferenza permanente dei direttori generali, può conferire ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa, preventivamente sentiti al riguardo, incarichi temporanei ulteriori rispetto all'incarico principale affidato, osservando un criterio generale di rotazione.

4. Degli incarichi conferiti ai sensi dei commi precedenti, dovrà tenersi debitamente conto nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente e della conseguente valutazione annuale della *performance*.

Articolo 6
Valutazione

1. Le procedure di valutazione del personale titolare degli incarichi di cui al presente decreto sono effettuate in base al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni.

Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al conferimento dei nuovi incarichi di cui all'articolo 1, da concludersi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016 citato in premessa, concernente gli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e la determinazione delle relative fasce economiche.

2. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti economici previsti dal CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, tenuto conto del contenuto professionale delle posizioni dirigenziali in corso alla data del presente provvedimento, si dà atto che gli incarichi di direzione di struttura semplice di cui all'art. 1, comma 1, n. 1) del citato DM 19 aprile 2016, corrispondono agli incarichi di direzione di struttura semplice di cui all'art. 63, comma 1, lett. b) del citato CCNL; gli incarichi di natura professionale di alta specializzazione, ispettivi, di consulenza e ricerca, di rilevanza esterna e non, e gli incarichi professionali ispettivi, di consulenza e ricerca, di cui all'art. 1, comma 1, nn. 2), 3) e 4) del citato DM 19 aprile 2016, corrispondono agli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo di cui all'art. 63, comma 1, lett c) del citato CCNL; gli incarichi di collaborazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, n. 5) del citato DM 19 aprile 2016, corrispondono agli incarichi di natura professionale di base di cui all'art. 63, comma 1, lett d) del citato CCNL.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1, è abrogato il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016.

Il presente decreto verrà trasmesso all'organo di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

IL MINISTRO

TABELLA A

STRUTTURE SEMPLICI CENTRALI E PERIFERICHE – S1		
REQUISITI ESSENZIALI E NUMERO		
UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA - SASN	<i>USMAF - SASN</i> : Le Unità Territoriali dipendenti indicate all'art. 3, comma 2, del DM 8 aprile 2015 (compresa quella dove insiste l'ufficio principale) e 8 strutture semplici per il settore <i>SASN</i> presso le sedi principali degli 8 Uffici <i>USMAF-SASN</i>	39+8
UFFICI PERIFERICI VETERINARI	<i>UVAC-PIF</i> : Le sedi <i>UVAC</i> e/o <i>PIF</i> dipendenti indicate all'art. 9, comma 2, del DM 8 aprile 2015 (compresa quella dove insiste l'ufficio principale)	27
SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ		5
ALTRE STRUTTURE SEMPLICI CENTRALI		30
TIPOLOGIA DI ATTO PROFESSIONALE, LIVELLO DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	
Produzione diretta di atti professionali autonomi, con rilevanza esterna diretta e indiretta, adottati in base a indirizzi del superiore gerarchico (direttore dell'ufficio di II fascia al quale l'incarico afferisce o direttore generale nei casi di diretta dipendenza dallo stesso del titolare dell'incarico, ove previsto da specifiche disposizioni), e non sottoposti a ratifica/autorizzazione dello stesso. Coordinamento tecnico funzionale delle attività con altre figure professionali individuate dal superiore gerarchico, che ne rimane responsabile della gestione e valutazione, e finalizzate alla produzione dell'atto professionale. Elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali di propria competenza.	Formazione professionale specifica nell'ambito del settore di attività o esperienza professionale di almeno 5 anni nello stesso. Elevati livelli di capacità nelle relazioni umane e competenze organizzativo gestionali. Attività professionale, anche a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni nel Ministero della salute o in altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario.	
109		

TABELLA B

INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, ANCHE ISPETTIVI, DI VERIFICA E CONTROLLO – S2

REQUISITI ESSENZIALI E NUMERO

TIPOLOGIA DI ATTO PROFESSIONALE, LIVELLO DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
<p>Produzione diretta di atti professionali autonomi, anche con rilevanza esterna diretta e indiretta, adottati in base a indirizzi del superiore gerarchico (direttore dell'ufficio di II fascia al quale l'incarico afferisce o direttore generale nei casi di diretta dipendenza dallo stesso del titolare dell'incarico, ove previsto da specifiche disposizioni), e non necessariamente sottoposti a ratifica/autorizzazione dello stesso.</p> <p>Elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali di propria competenza.</p>	<p>Elevata competenza professionale nell'ambito del settore di attività.</p> <p>Attività professionale, anche a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni nel Ministero della salute o in altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario.</p>
100	

TABELLA C

INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI RICERCA, ISPETTIVI, DI VERIFICA E CONTROLLO – S3	
REQUISITI ESSENZIALI E NUMERO	
TIPOLOGIA DI ATTO PROFESSIONALE, LIVELLO DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
<p>Produzione diretta di atti professionali prevalentemente endoprocedimentali, adottati in base a indirizzi e/o sottoposti ad approvazione del superiore gerarchico (direttore dell'ufficio di II fascia al quale l'incarico afferisce o direttore generale nei casi di diretta dipendenza dallo stesso del titolare dell'incarico, ove previsto da specifiche disposizioni).</p> <p>Autonomia relativa alle valutazioni tecniche inerenti gli atti professionali di competenza.</p> <p>Responsabilità connessa agli atti professionali di propria competenza; corresponsabilità dell'atto con il dirigente dell'Ufficio di appartenenza.</p>	<p>Specificata competenza professionale nell'ambito del settore di attività.</p> <p>Attività professionale, anche a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, di almeno 5 anni nel Ministero della salute o in altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario.</p>
100	

TABELLA D

INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE DI BASE – S4	
REQUISITI ESSENZIALI	
TIPOLOGIA DI ATTO PROFESSIONALE, LIVELLO DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
<p>Produzione, sotto il coordinamento di altre figure professionali, di atti professionali aventi prevalentemente rilevanza interna ed endoprocedimentale, in base alle istruzioni del superiore gerarchico (direttore dell'ufficio di II fascia al quale l'incarico afferisce o direttore generale nei casi di diretta dipendenza dallo stesso del titolare dell'incarico, ove previsto da specifiche disposizioni).</p> <p>Funzioni di collaborazione ed ispettive di base.</p> <p>Autonomia relativa alle valutazioni tecniche inerenti gli atti professionali di competenza.</p> <p>Responsabilità connessa agli atti professionali di propria competenza.</p>	<p>Competenza professionale nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della salute.</p>